Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2024, n. 4-8513

Decreto legislativo 368/1999. Legge 145/2018. Approvazione, in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. n. 6-3735 del 3 settembre 2021, dello schema di Intenti tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale disciplinante le modalita' di svolgimento della formazione per il reclutamento degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 1



Seduta N° 452

Adunanza 30 APRILE 2024

Il giorno 30 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 12:35 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Luigi Genesio ICARDI - Fabrizio RICCA

DGR 4-8513/2024/XI

OGGETTO:

Decreto legislativo 368/1999. Legge 145/2018. Approvazione, in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. n. 6-3735 del 3 settembre 2021, dello schema di Intenti tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale disciplinante le modalita' di svolgimento della formazione per il reclutamento degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e parte straordinaria per favorire la frequenza degli specializzandi negli ospedali del sistema sanitario regionale.

A relazione di: (Icardi), Carosso

Premesso che:

- il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici;
- il Decreto n. 402 del 13 giugno 2017 disciplina la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015 e s.m.i. che ha sostituito il precedente D.M. 29 marzo 2006 e ss.mm.ii.
- con i Decreti del 25 e 29 settembre 2017 il MIUR ha provveduto all'accreditamento di cui ai citati DD.MM. n. 68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, già istituite o di nuova istituzione;
- gli esiti della procedura di accreditamento, a.a. 2022/2023, avviata, ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, ha portato all'emanazione dei decreti del 6 settembre 2023 da parte del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria ed all'emanazione dei decreti direttoriali, in data 14 settembre

2023, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di accreditamento delle scuole di specializzazione per l'a.a. 2022/2023.

Richiamato che:

- con la deliberazione, n. 29-6659 del 23 marzo 2018, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare gli schemi di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, nonché i relativi schemi degli Accordi attuativi tra le Università e le AA.SS.RR. facenti parte della rete formativa, per la regolamentazione dei rapporti inerenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- con deliberazione n. 24-1106 del 6 marzo 2020, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema di Accordo, sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, per la regolamentazione dello svolgimento della formazione da parte dei medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 547 e ss. della legge 145/2018 e delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7);
- con deliberazione n. 6-3735 del 3 settembre 2021, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema di modifica del suddetto Accordo sottoscritto in data 20 marzo 2020.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto interministeriale 1262 del 10 dicembre 2021, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, ha approvato lo schema di Accordo quadro, da sottoscrivere tra le Regioni e le Università e che disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi, ai sensi della legge 145/2018;
- l'articolo 1, comma 547 e ss. della legge 145/2018 sono stati modificati dal decreto legge 51/2023, convertito con modificazioni nella legge 87/2023, nonché dal decreto legge 34/2023, coordinato con la legge di conversione 56/2023, prevedendo, in particolare le seguenti innovazioni normative: a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal Dlgs. n. 502/1992, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica;

- analoga facoltà assunzionale è riconosciuta, a seguito delle modificazioni dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 145/2018, disposte dall'articolo 12-bis del decreto legge 146/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2023, anche alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, limitatamente agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture;
- l'articolo 2-bis, del decreto legge n. 18/2020 dispone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono procedere al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 145/2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili sino al 31 dicembre 2024, ai sensi del decreto legge n. 215/2023, articolo 4, comma 4 e 5, convertito con modifiche nella legge n. 18/2024;

• l'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni nella legge 56/2023, dispone che fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 368/1999 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 35/2019, convertito, con modificazioni nella legge 60/2019, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi. Per tale attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

Richiamato che in attuazione della citata legge 145/2018 sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici e dirigenti non medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie delle AA.SS.RR. risultano essere utilmente collocati, in graduatoria separata, anche specializzandi medici e non medici, iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica presso le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale.

Ritenuto che:

- l'applicazione della citata normativa nazionale rappresenta un efficace strumento per far fronte alle carenze di personale medico e non medico specialista nelle strutture sanitarie del SSR e richiede da parte di tutti gli attori coinvolti la più ampia disponibilità ad assicurare la piena applicazione delle norme in materia, nell'ottica di rispondere in maniera adeguata alle esigenze rappresentate dai servizi del SSR;
- è necessario assicurare un'adeguata distribuzione degli specializzandi nelle strutture del SSR su cui insistono le Scuole di Specializzazione, tenuto conto delle azioni organizzative identificate dalle Università interessate di concerto con le Aziende sanitarie regionali.

Richiamato che con D.G.R. 1-725 del 13 luglio 2023 è stato, tra l'altro, costituito l'Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità "composto da: Regione Piemonte: Presidente e Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria; Regione Piemonte: Direzione Sanità e Settori Competenti; Azienda Sanitaria Zero; OO.SS. del Comparto Sanità; OO.SS. della Dirigenza Area Sanità", il cui obiettivo è quello di migliorare, anche nei termini quantitativi la capacità di risposta sanitaria del Servizio Sanitario Regionale, con un'attenta programmazione, pianificazione e monitoraggio dell'intera filiera della salute regionale allo scopo di ridurre il fenomeno del precariato e rafforzando il ruolo di governance della sanità pubblica.

Preso atto che:

- in data 5 marzo 2024, si è tenuto un incontro con gli Atenei piemontesi, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità, nel quale si è condiviso uno schema di accordo per la disciplina delle modalità di svolgimento della formazione per il reclutamento degli specializzandi ai sensi della legge 145/2018, e per l'omogenea distribuzione dei medici in formazione negli ospedali del sistema sanitario regionale presso le aziende sanitarie regionali, sulla base delle esigenze degli ospedali e delle specializzazioni mediche, prevedendo forme di incentivazione economica a carico della Regione Piemonte, e che tengano conto della distanza dalla sede della scuola di specializzazione alla sede presso cui si svolge il tirocinio, ad esclusione delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Città della Salute e della Scienza di Torino, Maggiore della Carità di Novara, San Luigi di Orbassano in quanto hanno un numero adeguato di specializzandi stante la presenza di diverse scuole di specializzazione in area medica.
- sono stati informati l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, istituito con D.G.R. n. 17-3135 del 4 giugno 2001 e la Commissione Paritetica Regione-Università, istituita ai

sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10/1995 e dell'articolo 9, della legge regionale 18/2007.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Sanità:

i contenuti del sopra citato schema di accordo sono conformi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 547 e ss. della legge 145/2018 e ss.mm.ii., nonchè alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2020 (Atto n. 20/20/CR6b/C7), all'Intesa sancita in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 (Rep. Atti n. 245/CSR) ed al Decreto del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 92 del 20 aprile 2022);

la stima dei costi derivanti dall'applicazione delle misure previste dall'intesa risulta pari ad un importo massimo di euro 800.000,00, tenuto conto che tali costi, potranno essere puntualmente definiti a seguito dell'approvazione di una metodologia, ad opera della medesima Direzione, nel rispetto di quanto condiviso nel suddetto schema di accordo.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. n. 6-3735 del 3 settembre 2021, lo schema di accordo da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, come condiviso nell'incontro svoltosi in data 5 marzo 2024 con i suddetti Atenei piemontesi, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità, quale allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto delle recenti modifiche al quadro giuridico di cui alla legge 145/2018, delle ulteriori disposizioni legislative nazionali in materia di reclutamento dei medici specializzandi e delle misure per favorire l'omogenea distribuzione dei medici in formazione negli ospedali del sistema sanitario regionale.

Ritenuto, altresì, di demandare alla Direzione regionale Sanità l'approvazione di una metodologia, sulla base di opportuna condivisione con gli atenei piemontesi, nonché la definizione delle relative procedure e modalità per l'attuazione delle misure tese a favorire l'omogenea distribuzione dei medici in formazione negli ospedali del sistema sanitario regionale, secondo quanto indicato ai punti 17 e 18 del suddetto accordo.

Visto il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;

visto il D.M. del 13 giugno 2017, n. 402;

vista la L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.;

Vista l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 (Rep. Atti n. 245/CSR);

Visto il D.I. del 10 dicembre 2021 e pubblicato nella G.U. n. 92 il 20 aprile 2022;

Visto il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023, così come convertito con modifiche dalla L. n. 18 del 23 febbraio 2024;

Visto il Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023, così come convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56;

Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

Vista la L.R. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

Dato atto, altresì, che:

- le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, stimate indicativamente in euro 150,00, sono a carico del bilancio della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale n. 8/1984 e trovano copertura sugli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 Programma 01 della prima annualità del bilancio 2023-2026, approvato con legge regionale 26 marzo 2024 n. 9.

Dato atto che il presente provvedimento per l'importo pari ad euro 150,00 e per l'importo massimo

stimato in euro 800.000,00 trova copertura a valere sulle risorse stanziate rispettivamente nella missione 13 programma 1 e missione 13 programma 3 del bilancio regionale 2024 - 2026, per l'annualità 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti pari a 800.150,00 euro sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare, in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. n. 6-3735 del 3 settembre 2021, lo schema di accordo da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, come condiviso nell'incontro svoltosi in data 5 marzo 2024 con i suddetti Atenei piemontesi, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità, quale allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto delle recenti modifiche al quadro giuridico di cui alla legge 145/2018, delle ulteriori disposizioni legislative nazionali in materia di reclutamento dei medici specializzandi e delle misure di incentivazione per favorire l'omogenea distribuzione dei medici in formazione negli ospedali del sistema sanitario regionale;

di demandare alla Direzione regionale Sanità l'approvazione di una metodologia, sulla base di opportuna condivisione con gli atenei piemontesi, nonché la definizione delle relative procedure tecnico-operative e modalità per l'attuazione delle misure previste dalla citata Intesa;

che la stima dei costi derivanti dall'applicazione delle misure previste dall'intesa risulta pari ad un importo massimo di euro 800.000,00, tenuto conto che tali costi, potranno essere puntualmente definiti a seguito dell'approvazione di una metodologia, ad opera della medesima Direzione, nel rispetto di quanto condiviso nel suddetto schema di accordo;

che le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, stimate indicativamente in euro 150,00, sono a carico del bilancio della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale n. 8/1984 e trovano copertura sugli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 Programma 01 della prima annualità del bilancio 2023-2026, approvato con legge regionale 26 marzo 2024 n. 9;

di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del citato Accordo, autorizzando ad apportare al relativo testo le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie per il suo perfezionamento;

che il presente provvedimento per l'importo pari ad euro 150,00 e per l'importo massimo stimato in euro 800.000,00 trova copertura a valere sulle risorse stanziate rispettivamente nella missione 13 programma 1 e missione 13 programma 3 del bilancio regionale 2024 - 2026 per l'annualità 2024;

che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in

premessa:	p	r	21	n	e	S	S	a	•
-----------	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8513-2024-All_1-PDGR_Allegato_ReclutSpecializz.pdf

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SCHEMA DI INTENTI TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEGLI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E S.M.I. E PARTE STRAORDINARIA PER FAVORIRE LA FREQUENZA DEGLI SPECIALIZZANDI NEGLI OSPEDALI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

TRA

 \mathbf{E}

 \mathbf{E}

di seguito denominate congiuntamente Università

PREMESSO CHE

in applicazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, la Regione Piemonte ha stipulato con l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale gli Accordi per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione medico specialistica per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 24 – 1106 del 6 marzo 2020, così come modificato con D.G.R. n. 6 – 3735 del 3 settembre 2021;

l'attuazione della citata normativa nazionale rappresenta un efficace strumento per far fronte alle carenze di personale medico specialista nelle strutture sanitarie del SSR e richiede da parte di tutti gli attori coinvolti la più ampia disponibilità ad assicurare la piena applicazione delle norme in materia, nell'ottica di rispondere in maniera adeguata alle esigenze rappresentate dai servizi del SSR;

nell'ottica di assicurare un'adeguata distribuzione degli specializzandi nelle strutture del SSR su cui insistono le Scuole di Specializzazione, tenuto conto delle azioni organizzative identificate dalle Università interessate di concerto con la Direzione Sanità e le Aziende sanitarie regionali, si ritiene importante, compatibilmente al possesso dei requisiti previsti, attivare le procedure previste

per l'ampliamento delle strutture della rete formativa, accreditate con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Osservatorio Nazionale, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999.

è necessario adeguare il testo dell'Accordo stipulato tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale alla luce dei contenuti dell'Accordo quadro, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, n. 1276 del 10 dicembre 2021, nonché del recente testo del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, coordinato con la L. di conversione 26 maggio 2023, n. 56, che all'art. 14 ha modificato l'art. 1, comma 548 bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Lo schema di intenti sarà approvato previa verifica da parte dei rispettivi organi competenti.

a seguito della conversione in legge del c.d. DL Calabria, con la Legge n. 145/2018, all'articolo 1 comma da 547 a 548 ter è disposto che:

- a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli
 odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono
 ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
 specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
 graduatoria separata;
- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
- analoga facoltà assunzionale è riconosciuta, a seguito delle modificazioni dell'art.1, comma 548-bis, della Legge n. 145/2018 disposte dall'art. 12-bis del Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, anche alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, limitatamente agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture;
- i medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale o, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

Tenuto conto, inoltre, che:

il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023, articolo 4, comma 4 e 5, ha prorogato fino al 31/12/2024 l'articolo 2-bis, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, il quale dispone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono procedere al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili sino al 31.12.2024;

il medesimo articolo dispone inoltre che i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023, articolo 4, comma 4, ha prorogato fino al 31/12/2024 l'articolo 2-ter, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, il quale dispone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, per la durata di sei mesi (prorogabili sino al 31.12.2024, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

l'articolo 12, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 dispone che fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi. Per tale attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

Tenuto conto, inoltre, che:

in attuazione della predetta L. 145/2018 e s.m.i. sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i servizi del S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi del

Piemonte Orientale;

sono soddisfatte tutte le condizioni previste e che è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi, sulla base dei contenuti del presente accordo tra la Regione e l'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e s.m.i.;

con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Nel bilanciamento degli interessi pubblici propri delle Amministrazioni contraenti del presente Accordo si auspica che l'assunzione dei medici specializzandi avvenga preferibilmente a partire dal terzo anno di corso, al fine di favorire la piena formazione nell'ambito dei percorsi di specializzazione definiti;

la formazione teorica compete alle Università e la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dall'interessato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015, così come modificato dal D.I. n. 138/2023, e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

sono informati l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, istituito con D.G.R. n. 17 - 3135 del 4 giugno 2001 e la Commissione Paritetica Regione-Università, istituita ai sensi degli artt. 5, L.R. n. 10/1995 e 9, L.R. n. 18/2007;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2. Le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale riconoscono le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'art. 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.
- 3. L'assunzione ai sensi del c.d. DL Calabria, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale degli specializzandi delle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015, così come modificato dal D.I. n. 138/2023, e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse. Nel caso delle strutture sanitarie private accreditate, tale facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture;

- 4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
- 5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
- 6. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanità, con la direzione sanitaria delle aziende e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.
- 7. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che l'interessato può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
- 8. È garantita allo specializzando la copertura assicurativa per i rischi professionali, per gli infortuni connessi all'attività assistenziale e per la responsabilità civile contro terzi, posta a carico della struttura sanitaria presso cui svolge l'attività formativa, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 e dalla legge 24/2017, art. 10, comma 1.
- 9. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica, ferme restando la durata legale del corso e le necessità di formazione teorica da completare segue la programmazione universitaria, pur con i limiti delle attività assistenziali ad esso affidate.
- 10. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'Area della Sanità del SSN:
 - a) stipendio tabellare;
 - b) indennità di specificità medica;
 - c) indennità di esclusività, ove spettante
 - d) indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - e) retribuzione di risultato, ove spettante;
 - f) retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

In caso di assunzione presso strutture sanitarie private accreditate, si applicano le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, in proporzione alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte.

11. Il medico specializzando assunto ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico

- previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
- 12. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. n. 68/2015 e s.m.i. e n. 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.
- 13. É fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo, anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Paritetica Regione-Università e, sentito il parere dell'Osservatorio regionale formazione medico specialistica.
- 14. Le parti si impegnano nel favorire, inoltre, i reclutamenti di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, per i quali il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023, articolo 4, comma 4 e 5, ha prorogato fino al 31/12/2024 tale possibilità nonché i reclutamenti di cui all' articolo 12, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 e ss.mm.ii.

Parte straordinaria, valida per mesi 24:

- 15. In modo da favorire la frequenza degli specializzandi per tirocini negli ospedali del SSR è previsto un incentivo, parametrizzato alla distanza dalla sede della scuola di specializzazione alla sede di frequenza (ospedale). Tale incentivo non si applica per le frequenze presso le AOU Città della Salute e della Scienza, AOU Maggiore della Carità e AOU San Luigi.
- 16. Vengono individuate in base alle necessità delle ASR della Regione Piemonte due fasce di esigenze relativamente agli ospedali ed alle specialità, definite dinamicamente in relazione ad esigenze emergenti attraverso allegati aggiuntivi:

Ospedali Fascia 1 ad alta priorità:

- 1. ASL CN 1
- 2. ASL CN 2
- 3. ASL NO
- 4. ASL VCO
- 5. ASL VC
- 6. ASL BI
- 7. ASLAL
- 8. ASLAT
- 9. ASL TO4
- 10. ASL TO5

Ospedali Fascia 2 a media priorità:

- 1. ASL Città di Torino
- 2. ASL TO3
- 3. AO Ordine Mauriziano di Torino
- 4. AOU SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria

5. AO S.Croce e Carle di Cuneo

Specialità fascia 1 ad alta priorità:

- 1) allergologia e immunologia clinica
- 2) anatomia patologica
- 3) anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore
- 4) malattie dell'apparato cardiovascolare
- 5) dermatologia e venereologia
- 6) malattie dell'apparato digerente
- 7) ginecologia e ostetricia
- 8) medicina di emergenza urgenza
- 9) medicina interna
- 10) medicina legale
- 11) neurologia
- 12) oftalmologia
- 13) oncologia medica
- 14) ortopedia e traumatologia
- 15) pediatria
- 16) radiodiagnostica

Specialità fascia 2 a media priorità:

- 1) audiologia e foniatria
- 2) cardiochirurgia
- 3) chirurgia generale
- 4) chirurgia maxillo facciale
- 5) chirurgia toracica
- 6) chirurgia vascolare
- 7) ematologia
- 8) endocrinologia e malattie del ricambio
- 9) genetica medica
- 10) geriatria
- 11) igiene e medicina preventiva
- 12) malattie infettive
- 13) malattie dell'apparato respiratorio
- 14) medicina fisica e riabilitativa
- 15) medicina del lavoro
- 16) medicina dello sport
- 17) medicina nucleare
- 18) microbiologia e virologia
- 19) nefrologia
- 20) neurochirurgia
- 21) neuropsichiatria infantile
- 22) otorinolaringoiatria
- 23) patologia clinica
- 24) psichiatria
- 25) radioterapia
- 26) reumatologia
- 27) scienza dell'alimentazione
- 28) statistica sanitarie e biometria
- 29) urologia

17	La richiesta di frequenza degli specializzandi da parte delle ASR deve pervenire alla Presidenza.
	della Regione Piemonte ed alla Direzione Sanità che dopo le opportune valutazioni provvederà
	ad inoltrarla al Magnifico Rettore per le pratiche autorizzative, che di norma deve avvenire
	entro 30 giorni dalla richiesta.

18.	. Le Università e la Direzione Sanità si confronteranno per definire metodologie e verifiche per la
	corresponsione dell'incentivo che sarà assegnato e liquidato dalla Direzione Sanità nei limiti de
	finanziamenti stabiliti dalla Regione.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.